

CODICE DEONTOLOGICO A.E.D.

PRINCIPI GENERALI

A.E.D. adotta il proprio codice deontologico al fine di regolamentare i rapporti scaturenti dall'esercizio della professione di Educatore-Rieducatore del gesto grafico.

Il codice deontologico costituisce l'insieme delle norme e dei principi di condotta in cui tutti i soci A.E.D. si riconoscono e di cui si impegnano al rispetto. La conoscenza, la condivisione e il rispetto del codice deontologico, nonché l'osservanza delle norme e dei principi in esso contenuti, è un requisito imprescindibile per l'iscrizione ad A.E.D. e il rilascio dell'attestazione di competenza professionale.

Il socio A.E.D. si impegna a rispettare e tutelare i diritti fondamentali di ogni persona nel rispetto della singola soggettività.

Le competenze del socio A.E.D. sono costituite dall'iter formativo, nonché dal successivo e costante aggiornamento e dalla supervisione, così come stabilito nel Regolamento.

Il socio considera suo dovere accrescere le competenze professionali, mantenere un livello adeguato di preparazione professionale ed aggiornarsi nella propria disciplina. Impiega metodologie delle quali è in grado di indicare fonti e riferimenti scientifici secondo le proposte del Comitato Scientifico su indicazione del CD. In ambito professionale opera in modo consapevole, congruo, efficace e riservato.

Il socio si assume la responsabilità professionale del proprio operato, osservando il rispetto dei diritti della persona, agendo con trasparenza, coerenza ed onestà, esplicitando il proprio ruolo professionale, le proprie competenze e la metodologia usata.

CAPO 1 – OGGETTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

(obbligatorietà delle norme deontologiche)

Il presente Codice Deontologico deve essere rispettato da tutti coloro che sono iscritti ad A.E.D. come soci ordinari. Il socio è tenuto al rispetto delle leggi vigenti dello Stato italiano o dello Stato estero dove si trova ad operare, e comunque nel rispetto del presente codice.

Art. 2

(inosservanza delle regole e sanzioni)

La responsabilità deontologica è personale. L'inosservanza del presente codice comporterà l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 13 del Regolamento (sanzioni disciplinari) nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 dello Statuto A.E.D. Le sanzioni comminate saranno adeguate alla gravità degli atti o delle omissioni commesse. Il procedimento disciplinare è obbligatorio e prosegue fino alla sua definizione anche se l'iscritto ad A.E.D. si cancella dall'Associazione.

CAPO 2 – DOVERI DELL'ISCRITTO AD A.E.D.

Art. 3

(decoro e dignità)

1. L'esercizio della professione deve essere svolto in conformità ai principi del decoro e della dignità professionale ed è fondato sulla libertà e sull'autonomia.

Art. 4

(competenza professionale)

1. Il socio A.E.D. opera nel rispetto delle proprie competenze, rispettando le competenze e le specificità delle altre discipline.
2. Il socio A.E.D. riconosce i limiti della propria competenza e fornisce al cliente le informazioni circa la propria figura professionale e la metodologia del proprio operato.
3. Il socio A.E.D. non deve ingenerare aspettative infondate nel proprio cliente, non deve utilizzare indebitamente la fiducia del rapporto professionale per conseguire ingiusti vantaggi e non deve approfittare dell'eventuale influenza che può avere sul proprio cliente.
4. Il socio A.E.D. mantiene un livello adeguato di preparazione professionale e si aggiorna costantemente in relazione al proprio livello di accreditamento ed ai propri ambiti di intervento così come previsto dal Regolamento Interno.

Art. 5

(incompatibilità)

Al fine di tutelare al meglio l'utenza che si rivolge ad AED e ai suoi professionisti, onde evitare qualsiasi dubbio sulla metodica usata, è incompatibile per il socio - pena la decadenza della sua qualità a insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo, acquisito il parere dei Probi Viri - utilizzare il titolo di Educatore A.E.D. per promuovere attività di formazione non corrispondenti alle linee guida e al Metodo dell'Associazione.

Per attività di formazione si intende sia quella di docente per conto di AED che quella svolta a titolo privato sotto l'egida di A.E.D.

Art. 6

(rispetto del cliente)

Il socio A.E.D. si attiene al rispetto della libertà e della dignità della persona, rispettando il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia del proprio cliente.

Art. 7

(diffusione dei principi deontologici)

Il socio A.E.D., riconoscendo nel presente codice i cardini fondamentali per lo svolgimento dell'attività professionale, si impegna, nella attività di formazione e/o di divulgazione, a portare a conoscenza il contenuto del presente codice a terzi con cui viene in contatto per anzidette attività.

Art. 8

(attività professionale con animali e rispetto per l'ambiente)

Il socio A.E.D. si impegna al rispetto dell'ambiente e del regno vegetale e animale.

CAPO 3 – RAPPORTI CON I CLIENTI

Art. 9
(libertà di scelta)

Il socio A.E.D. rispetta il diritto del cliente alla libertà di scelta del professionista a cui rivolgersi.

Art. 10
(riservatezza)

Il socio A.E.D. è tenuto al rispetto della normativa vigente sul trattamento dei dati personali del cliente e di terzi con cui sia venuto in contatto in relazione all'esercizio dell'attività professionale.

Il diritto alla riservatezza concerne anche tutta la documentazione relativa alla prestazione professionale che deve essere conservata nel rispetto della normativa vigente.

Il socio A.E.D. in ogni sua comunicazione, sia all'interno di convegni scientifici che di attività didattiche o comunque di qualsiasi tipo, è tenuto ad evitare ogni riferimento che possa ricondurre ad una identificazione soggettiva relativa a quanto esposto nella comunicazione stessa. Rispetta la dignità, il diritto alla riservatezza e l'autonomia di coloro che si avvalgono delle prestazioni. E' tenuto a farsi rilasciare la delibera sulla privacy e per i minori il consenso scritto di chi esercita la patria potestà.

Art. 11
(compenso)

Il socio A.E.D. comunica sin dal primo incontro il compenso per la propria prestazione, che non può essere subordinato al risultato della prestazione stessa.

Art. 12
(limiti)

Il socio A.E.D. è tenuto ad accettare il mandato professionale esclusivamente nei limiti della propria competenza e, qualora rilevi che il cliente necessita di un intervento diverso da quello di Educatore-Rieducatore del gesto grafico, è tenuto ad indirizzare lo stesso al professionista che ritiene più adeguato.

Art. 13
(consenso informato)

Il socio A.E.D. nella fase iniziale del rapporto con il cliente fornirà allo stesso tutte le informazioni necessarie affinché il consenso alla prestazione sia effettivamente informato, libero e consapevole tramite la modulistica A.E.D. del consenso informato.

Art. 14
(prestazioni professionali rivolte a minori)

Le prestazioni professionali nei confronti di minori sono subordinate al consenso informato – debitamente documentato – che dovrà essere rilasciato da coloro che esercitano la potestà genitoriale o da chi ne fa le veci. Il socio A.E.D. è tenuto ad informarsi in merito ad eventuali situazioni di contenzioso tra genitori.

Art. 15
(segreto professionale)

Il socio A.E.D. è tenuto all'osservanza del segreto professionale, sia in merito a tutto quanto abbia avuto conoscenza nello svolgimento della prestazione professionale, sia in merito all'effettuazione della prestazione stessa. Deve informare eventuali collaboratori dell'obbligo del segreto professionale su quanto appreso.

Art. 16
(segreto professionale con clienti minorenni)

Il minore ha diritto al mantenimento del segreto professionale nei confronti di chi ne esercita la potestà genitoriale.

Se il segreto può comportare un rischio per il minore, il socio dovrà segnalare la situazione a chi esercita la potestà genitoriale, informando preventivamente il minore stesso.

Art. 17
(deroghe al segreto professionale)

La rivelazione del segreto professionale da parte del socio è obbligatoria qualora vi sia una richiesta legittima dell'Autorità Giudiziaria e comunque in tutti i casi previsti dalla normativa vigente. Il socio metterà il cliente al corrente di tale obbligo.

Art. 18
(commistioni tra ruolo professionale e vita privata)

Il socio evita commistioni tra ruolo professionale e vita privata che possano interferire con la propria attività professionale.

Art. 19
(interruzione del rapporto professionale)

Il socio A.E.D. valuta se interrompere il rapporto professionale quando lo stesso non porta alcun vantaggio per il cliente oppure se viene meno il rapporto di fiducia; fornisce al cliente tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione del rapporto professionale con altri professionisti.

Art. 20
(consegna della documentazione)

A richiesta del cliente o in caso di invio ad altro professionista, il socio A.E.D. è tenuto a fornire la documentazione in suo possesso ritenuta necessaria per la prosecuzione degli interventi.

Art. 21
(attività di ricerca)

Durante l'attività di ricerca, il socio informa preventivamente i soggetti interessati al fine di ottenerne il consenso informato. Garantisce ai soggetti interessati la piena facoltà di ritirare il consenso fornito e/o di ritirarsi dalla ricerca. Qualora la ricerca coinvolga minori acquisisce tale consenso dagli esercenti la patria potestà o la tutela, fermo restando il diritto del minore coinvolto a ritirarsi dalla ricerca.

Art. 22
(prestazioni a distanza)

I principi e le norme del presente codice si applicano anche nel caso in cui la prestazione venga effettuata a distanza: via internet, posta elettronica o con qualunque altro mezzo elettronico e/o telematico.

CAPO 4 – RAPPORTI CON I COLLEGHI

Art. 23
(rispetto reciproco)

Il socio ispira i rapporti con i colleghi al principio del rispetto, della lealtà e della onestà.

Si astiene dall'esprimere giudizi negativi sui colleghi, sul loro operato e non offende la loro capacità e competenza professionale.

CAPO 5 – RAPPORTI CON LA SOCIETA' E CON I TERZI

Art. 24
(libertà ed autonomia)

Il socio A.E.D. che instaura un rapporto di lavoro sia esso di carattere continuativo, subordinato o di collaborazione con enti pubblici o privati, società o istituzioni, accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettano la sua autonomia e libertà professionale ed è sempre tenuto al rispetto del presente codice.

Art. 25
(pubblicità)

Il socio A.E.D. non utilizza comportamenti scorretti finalizzati al procacciamento della clientela e non adotta forme pubblicitarie i cui contenuti possano ingenerare confusione rispetto alle proprie competenze professionali.

Codice Deontologico approvato dal C.D. il 20 marzo 2018